


Emendamento al Titolo della legge

Nel Titolo della legge dopo la parola media eliminare le parole: "e bassa".

Il testo della legge regionale 12 dicembre 2017 n° 53 è così modificato: "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta e media intensità assistenziale".

Emendamento Maria Luella




Emendamento art. 1 comma 1 ~~bis~~ (nuovo comma)


Dopo il comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1 bis. I soggetti gestori della RSA sono tenuti a comunicare annualmente la dotazione organica con indicazione del personale addetto a ciascun modulo o nucleo, fermo il divieto di utilizzare il predetto personale a servizio di più moduli o nuclei.

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



Emendamento art. 1 comma 2

Il comma 2 è riscritto come di seguito:

Art. 3 (Tipologia di utenza)

1. La RSA ad alta intensità assistenziale, salvo quanto già previsto da altre specifiche norme, eroga:

a) Trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del DPCM sui LEA del 12/01/2017, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla giunta regionale.

I trattamenti estensivi, di cui al presente comma, sono a carico integrale del servizio sanitario regionale.

Note:

IN PERFETTA ADESIONE ALLA LETTERA A) art. 30 DPCM 12.01.17
SUI LEA.

(BENINZECI) Mario Culler
Culler

Emendamento art. 1 comma 3 del ddl n. 3

Il comma 3 è soppresso

Luca Cull
G. Hae

4/A

Emendamento n. 1


OGGETTO: Emendamento del Governo allo SDL 2018/00003 del 31/01/2018 "Modifiche alla LEGGE REGIONALE n. 53 del 2017, Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale".

L'art. 1, comma 3 è eliminato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several vertical strokes.

Emendamento art. 1 comma 4

Il comma 4 è soppresso




Marco Cullini

S/A

Emendamento n. 2

OGGETTO: Emendamento del Governo allo SDL 2018/00003 del 31/01/2018 "Modifiche alla LEGGE REGIONALE n. 53 del 2017. Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale".

L'art. 1, comma 4, è eliminato.

A handwritten signature and scribble, consisting of a large, loopy flourish on the left and a more vertical, scribbled signature on the right.

Emendamento art. 1 comma 5

Il comma 5 è così sostituito:


La RSA a media intensità assistenziale eroga, prevalentemente:

Trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I Trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del DPCM sui LEA del 12.01.2017, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.

I trattamenti di lungoassistenza, di cui al presente comma, sono a carico del servizio sanitario regionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.

Note:

IN PERFETTA ADESIONE ALLA LETTERA B) art. 30 DPCM 12.01.17
SUI LEA.




Handwritten signature of Marco Grilli.

Emendamento n. 3

OGGETTO: Emendamento del Governo allo SDL 2018/00003 del 31/01/2018 "Modifiche alla LEGGE REGIONALE n. 53 del 2017. Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale".

L'art. 1, comma 5 è sostituito dal seguente:

"All'articolo 3 (Tipologia di utenza), comma 3, dopo le parole "Le RSA a media intensità assistenziale eroga" sostituire le parole "prevalentemente servizi socio assistenziali" con le parole "prestazioni".

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and several vertical strokes on the right.

Emendamento art. 1 comma 6

Il comma 6 è soppresso

Vic. Bulli
L. L. L.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 3 del 31.01.2018

“SDL Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 ‘Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale’ ” (A.C. 818/A)


EMENDAMENTO

All’art. 1 del Disegno di Legge, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente *comma 6-bis*:

“comma 6-bis

All’Articolo 3 (*“Tipologia di utenza”*), comma 3, ultimo periodo, della Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 53, dopo le parole *“demenze correlate”*, sono abrogate le parole *“anche se non hanno raggiunto l’età dei sessantaquattro anni”*.

Cosimo Borraccino



Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

MOTIVAZIONE DELL’EMENDAMENTO

Lo scopo del presente emendamento è quello di eliminare ogni forma di discrezionalità in ordine all’età, con particolare riferimento alle *“demenze correlate”*, che potrebbe dar luogo a situazioni pregiudizievoli e lesive dei soggetti con disabilità.

Emendamento art. 1 comma 10

Il comma 10 è soppresso




9/A

Emendamento n. 4

OGGETTO: Emendamento del Governo allo SDL 2018/00003 del 31/01/2018 "Modifiche alla LEGGE REGIONALE n. 53 del 2017. Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale".

L'art. 1, comma 10 è eliminato.



Emendamento art. 1 comma 11

Il comma 11 è soppresso.


Mr. Kelly
L. Lane

Emendamento art. 1 comma 11 bis (nuovo comma)

L'art. 4 della Legge 53 è sostituito con il seguente:

1. Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 15 febbraio 2016, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia) o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni, della gestione diretta della quota dell'assistito, al fine di garantire al massimo il principio della libera scelta.
2. *Per gestione diretta s'intende l'utilizzo di un tagliando (voucher) rilasciato dalle unità operative distrettuali delle ASL (UVM) competenti, previa presa in carico del paziente e sua valutazione multidimensionale.*
3. Tale tagliando (voucher) potrà essere utilizzato esclusivamente per i ricoveri in RSA accreditate, quale compartecipazione della spesa sanitaria a carico del SSR, secondo le tariffe e le quote di compartecipazione disciplinate dalla presente legge.
4. Per le procedure di realizzazione, autorizzazione ed accreditamento di nuove RSA si rinvia alla disciplina prevista dalla L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche e integrazioni.

Note: IN ADESIONE ALLA DELIBERA CDM 08.02.18



Emendamento art. 1 comma 14

Il comma 14 è soppresso

Mario Bulli
Fiorini


Emendamento art. 1 comma 14 ~~14~~ (nuovo comma)

Dopo il comma 14 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma 14 bis:


14 bis La permanenza nella struttura al mutamento delle condizioni deve essere autorizzata dall'UVM. Presso ogni RSA deve essere costituita una Unità di Valutazione Interna (UVI) con compiti di: presa in carico globale dell'ospite all'interno della struttura; valutazione continua della persona ricoverata secondo modalità multidimensionali; gestione del PAI; interrelazione periodica con l'UVM riguardo all'andamento del progetto e ai risultati conseguiti fino alla dimissione; proposta all'UVM di soluzioni alternative per il passaggio dell'utente ad altre forme di assistenza.

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



Emendamento art. 1 comma 17

Il comma 17 è così modificato:

All'art. 7 (Regolamento Regionale), comma 1, lettera c) dopo le parole " RSA ad alta, media " eliminare le parole "e bassa" ;
tra le parole alta e media sostituire la "," con "e".

Mario Cullini
R. Stano

Emendamento art. 1 comma 18

Il comma 18 è soppresso

Massimo Grilli
L. Stecco


Emendamento art. 1 comma 1 (nuovo comma)

Dopo il comma 18 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

All'articolo 7, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera h) "h) la dotazione organica minima delle RSA, del personale amministrativo e delle figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto"

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca




Emendamento art. 1 comma 18 (nuovo comma)

Dopo il comma 18 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:


All'articolo 7, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera h) "h) la formazione e riqualificazione periodica del personale dipendente, tenuto conto delle funzioni e delle competenze necessarie a garantire l'adeguatezza e l'appropriatezza delle prestazioni al fine, altresì, di garantire e sostenere la formazione continua delle professionalità"

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



18

Emendamento art. 1 comma 18 (nuovo comma)

Dopo il comma 18 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma 18:

19. Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente articolo 8 bis:

Tutela del personale

Il personale delle RSA, avente qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e operatore sociosanitario o figura equivalente o, comunque, dedicato ai servizi alla persona, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni datoriali maggiormente rappresentative nel settore sanitario in misura non inferiore all'80% dell'organico, con facoltà di utilizzo di altre forme contrattuali consentite dall'ordinamento italiano per la restante parte (20%).

Le strutture esistenti già autorizzate devono adeguarsi alla presente disposizione entro il 31.12.2018.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale da parte del gestore della RSA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6, D. lgs. 50/2016"

I consiglieri M5S

Marco Galante



Mario Conca



19


Emendamento art. 1 comma ~~18~~ (nuovo comma)

Dopo il comma 18 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma ~~18~~:

All'articolo 7, comma 1, lettere e) e g) la parola "quinquennio" è sostituita con "triennio".

I consiglieri M5S

Marco Galante



Marie Conca



ARTICOLO AGGIUNTIVO
NORME TRANSITORIE

1- Le strutture autorizzate ai sensi dell'art. 67 del R. D. 4/2007 e s.m.i. e dallo stesso Regolamento definite "strutture socio sanitarie e hanno interventi assistenziale sanitarie" possono entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge presentare istanza per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento di fascia media mantenendo le stesse condizioni.

2- La Giunta Regionale provvederà a fissare termini e modalità per le procedure previste al precedente comma 1 nel Regolamento attuativo della presente legge e a suo interno.